*ALLEGATO*

**Oggetto: Decreto-Legge 31 ottobre 2022, n. 162 - Modifica del termine di efficacia delle sospensioni per inadempimento dell’obbligo vaccinale anti SARS-CoV-2 di cui all’art. 4, comma 4, DL 44/2021 e ss.mm.ii.**

Il Consiglio direttivo dell’Ordine di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

VISTO l’art. 4 del Decreto-Legge 1° aprile 2021, n. 44 convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 maggio 2021, n. 76, come modificato dal Decreto-Legge 26 novembre 2021, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 gennaio 2022, n. 3, nonché dal Decreto-Legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 maggio 2022, n. 52;

VISTI i provvedimenti di accertamento dell’inadempimento dell’obbligo vaccinale adottati dallo scrivente Ordine ai sensi dell’art. 4, comma 4, del menzionato DL 44/2021 e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto-Legge 31 ottobre 2022, n. 162, e le modifiche apportate dal suo art. 7 all’art. 4, commi 1, 5 e 6, DL 44/2021 e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO che a seguito delle predette modifiche, le sospensioni dall’esercizio delle professioni sanitarie di cui all’art. 4, comma 4, DL 44/2021 e ss.mm.ii. sono efficaci sino al 1° novembre 2022;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

a) di disporre, decorso il termine di cui all’art. 4, comma 5, DL 44/2021 e ss.mm.ii., la tempestiva cancellazione delle sospensioni attualmente annotate sull’Albo professionale ai sensi dell’art. 4, comma 4, DL 44/2021 e ss.mm.ii., così che i sanitari siano riammessi all’esercizio dell’attività professionale;

b) di disporre una comunicazione unica per tutti gli iscritti al fine di rendere noto quanto sopra.

*ALLEGATO*

**Decreto-Legge 31 ottobre 2022, n. 162 - Modifica del termine di efficacia delle sospensioni per inadempimento dell’obbligo vaccinale anti SARS-CoV-2 di cui all’art. 4, comma 4, DL 44/2021 e ss. mm. ii.**

Gentili Colleghi,

rendo noto che, in ragione dei contenuti espressi dal Decreto-Legge 31 ottobre 2022, n. 162 e, in particolare, delle modifiche apportate dal suo art. 7 all’art. 4, commi 1, 5 e 6, del DL 44/2021 e ss. mm. ii., le sospensioni dall’esercizio delle professioni sanitarie di cui all’art. 4, comma 4, DL 44/2021 sono efficaci sino al 1° novembre 2022.

Decorso tale termine, è stata perciò disposta la cancellazione delle sospensioni attualmente annotate sull’Albo ai sensi dell’art. 4, comma 4, DL 44/2021 e ss. mm. ii. così che i sanitari siano riammessi all’esercizio dell’attività professionale.

In merito a quanto sin qui rappresentato non sarà inviata alcuna ulteriore comunicazione individuale o ai datori di lavoro.

Cordialmente.

Il Presidente